

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

16° anno n. L 68

15 marzo 1973

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli 1
- Regolamento (CEE) n. 707/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 1464/72 relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 20 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 708/73 della Commissione, del 14 marzo 1973, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 709/73 della Commissione, del 14 marzo 1973, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto 6
- Regolamento (CEE) n. 710/73 della Commissione, del 14 marzo 1973, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 8
- Regolamento (CEE) n. 711/73 della Commissione, del 14 marzo 1973, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 10
- Regolamento (CEE) n. 712/73 della Commissione, del 14 marzo 1973, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso 11
- Regolamento (CEE) n. 713/73 della Commissione, del 14 marzo 1973, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale 12
- Regolamento (CEE) n. 714/73 della Commissione, del 14 marzo 1973, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° aprile 1973 14
- Regolamento (CEE) n. 715/73 della Commissione, del 19 febbraio 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 1727/70, per quanto concerne la classificazione di talune varietà di tabacco in foglia e di tabacco in colli 16

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 716/73 della Commissione, del 6 marzo 1973, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1728/70, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio	19
Regolamento (CEE) n. 717/73 della Commissione, del 14 marzo 1973, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	22
Regolamento (CEE) n. 718/73 della Commissione, del 14 marzo 1973, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	28
Regolamento (CEE) n. 719/73 della Commissione, del 14 marzo 1973, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	30
Regolamento (CEE) n. 720/73 della Commissione, del 14 marzo 1973, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	32
<hr/>	
Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	36
Procedure aperte	38
Procedura ristretta	40

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 706/73 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 1973

relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma, del protocollo n. 3 dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo sopra citato il regime comunitario applicabile nel Regno Unito all'importazione proveniente dai paesi terzi di prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché di merci rientranti nel campo d'applicazione del regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 ⁽²⁾, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, modificato dal regolamento (CEE) n. 1081/71 ⁽³⁾ e del regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 609/72 ⁽⁵⁾, si applica alle Isole normanne e all'Isola di Man, in appresso denominate « isole » ; che sono parimenti applicabili quelle tra le altre disposizioni della regolamentazione comunitaria necessarie per permettere la libera circolazione e il rispetto di condizioni normali di concorrenza negli scambi dei prodotti precitati ; che spetta al Consiglio determinare, su proposta della Commissione, le

condizioni d'applicabilità delle sopra indicate disposizioni ai territori in questione ;

considerando che per permettere la libera circolazione dei prodotti precitati è opportuno rendere applicabile, in linea di massima, la regolamentazione sui meccanismi degli scambi che deve essere applicata dal Regno Unito, dal momento che quest'ultimo e le isole sono considerati come un solo Stato membro ai fini di tale applicazione ;

considerando tuttavia che le somme riscosse nelle isole sotto forma di dazi doganali, tasse, prelievi o altri importi non sono devolute al bilancio delle Comunità ; che il finanziamento comunitario della politica agricola comune non è quindi applicabile ; che le regolamentazioni esistenti in favore delle esportazioni non devono essere applicate, poiché gli importi accordati dalla Comunità costituiscono soltanto un massimale per gli aiuti che possono essere concessi dalle isole ;

considerando che occorre evitare che i prodotti originari delle isole vengano esportati da uno Stato membro nei paesi terzi per beneficiare della restituzione finanziata dal bilancio della Comunità ;

considerando che la regolamentazione comunitaria applicabile negli scambi intracomunitari prevede, in alcuni casi, la concessione di importi all'esportazione dal Regno Unito negli altri Stati membri ; che tali importi devono costituire il massimale degli aiuti che possono essere concessi dalle isole ; che per gli aiuti diversi da quelli accordati negli scambi appare possibile limitare l'applicazione della regolamentazione comunitaria o delle misure di notifica ed alla possibilità per la Commissione di presentare delle osservazioni ;

considerando che per evitare qualsiasi ostacolo alla libera circolazione dei prodotti precitati le altre regolamentazioni — in materia di legislazione veterinaria, fitosanitaria, di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, di legisla-

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1972, pag. 6.

zione sui prodotti alimentari e sugli alimenti per gli animali, di norme di qualità e di commercializzazione — devono essere applicate, ma unicamente per quanto concerne gli aspetti attinenti agli scambi ;

considerando che nel settore veterinario la situazione delle isole è simile a quella dell'Irlanda del Nord ; che le isole potranno pertanto applicare senza inconvenienti per gli scambi il regime che l'Irlanda del Nord deve applicare in materia ;

considerando che il regime così definito appare sufficiente ad assicurare gli obiettivi previsti dal protocollo precitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La regolamentazione comunitaria applicabile al Regno Unito per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché per gli scambi di merci rientranti nel campo d'applicazione del regolamento n. 170/67/CEE e del regolamento (CEE) n. 1059/69, si applica alle isole all'eccezione delle disposizioni relative alle restituzioni e agli importi compensativi concessi dal Regno Unito all'esportazione.

2. Per l'applicazione della regolamentazione di cui al paragrafo 1, il Regno Unito e le isole sono considerati come un solo Stato membro.

3. Non vengono concessi restituzioni né importi compensativi per i prodotti di cui al paragrafo 1, originari o provenienti dalle isole e per i quali le formalità doganali di esportazione sono espletate in uno Stato membro.

4. All'esportazione nei paesi terzi dei prodotti di cui al paragrafo 1, le isole non possono concedere aiuti di importo superiore alle restituzioni o agli importi compensativi all'esportazione nei paesi terzi, che possono essere concessi dal Regno Unito secondo la regolamentazione comunitaria.

5. All'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 negli Stati membri, le isole non possono concedere aiuti di importo superiore agli importi che possono essere concessi dal Regno Unito all'esportazione negli altri Stati membri, secondo la regolamentazione comunitaria.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1973.

Articolo 2

Per quanto concerne gli aiuti diversi da quelli di cui all'articolo 1 si applica l'articolo 93, paragrafo 1 e paragrafo 3, prima frase, del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, estende nei limiti ritenuti necessari le altre disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 3

A partire dal 1° settembre 1973, la regolamentazione comunitaria applicabile nei settori seguenti :

- legislazione veterinaria
- legislazione zootecnica
- legislazione fitosanitaria
- commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione
- legislazione sui prodotti alimentari
- legislazione sugli alimenti per gli animali
- norme di qualità e di commercializzazione

è applicabile, alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, ai prodotti di cui all'articolo 1 importati nelle isole o esportati dalle isole nella Comunità, dal momento che la regolamentazione veterinaria è applicabile alle stesse condizioni valide per il Regno Unito per quanto concerne l'Irlanda del Nord.

Articolo 4

Le modalità di applicazione dell'articolo 1, in particolare quelle intese ad evitare le deviazioni di traffico, sono adottate secondo la procedura stabilita all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1) modificato da ultimo dall'atto di adesione o, secondo il caso, all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore in giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

REGOLAMENTO (CEE) N. 707/73 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1464/72 relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 20 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1464/72 ⁽¹⁾ ha aperto al dazio del 6 % e ripartito tra gli Stati membri, per il periodo 1° luglio 1972 — 30 giugno 1973, un contingente tariffario comunitario di 20 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di determinate razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2, della tariffa doganale comune ;

considerando che per gli animali in questione la Comunità ha previsto di ridurre dal 6 % al 4 % il dazio da applicare nel quadro di questo contingente

tariffario ; che è quindi necessario modificare il regolamento precitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 1° febbraio 1973, il dazio del 6 % di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1464/72 è ridotto al 4 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

⁽¹⁾ GU n. L 156 del 12. 7. 1972, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 708/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1973

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 244/73 ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla

parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 244/73 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 1° 2. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 marzo 1973 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	47,86
10.01 B	Frumento duro	42,23 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	39,51 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	29,59
10.04	Avena	19,33
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	40,27 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	32,37
10.07 C	Sorgo	34,73
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	86,39
11.01 B	Farine di segala	65,69
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	74,32
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	92,46

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 709/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1973

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1631/72 ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il

dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 1°. 8. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 marzo 1973 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(u.c. t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,29	0,29	2,45
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	4,75
10.02	Segala	0	8,29	8,29	11,61
10.03	Orzo	0	2,49	2,49	9,95
10.04	Avena	0	1,04	1,04	14,92
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sergo	0	0,99	0,99	1,24
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto ⁽²⁾

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,052	0,052	0,436	0,436
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,039	0,039	0,326	0,326
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,443	0,443	1,771	1,771
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,331	0,331	1,323	1,323
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,386	0,386	1,542	1,542

(¹) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

(²) La fissazione anticipata del prelievo è sospesa dal regolamento (CEE) n. 646/73 (GU n. L 61 del 7. 3. 1973, pag. 17), modificato dal regolamento (CEE) n. 701/73 (GU n. L 67 del 14. 3. 1973, pag. 17).

REGOLAMENTO (CEE) N. 710/73 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 1973
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 660/73 ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla

parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 63 del 9. 3. 1973, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 marzo 1973 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali ⁽¹⁾

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7	5° term. 8	6° term. 9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

(1) La fissazione anticipata della restituzione è sospesa dal regolamento (CEE) n. 646/73 (GU n. L 61 del 7. 3. 1973, pag. 17), modificato dal regolamento (CEE) n. 701/73 (GU n. L 67 del 14. 3. 1973, pag. 17).

REGOLAMENTO (CEE) N. 711/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1973

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 254/73 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di con-

versione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 254/73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 30 del 1° 2. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

		(u.c. / 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	5,86
	II. zucchero greggio	5,90 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	5,86
	II. zucchero greggio	5,90 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 712/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1973

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1395/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il

dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1395/72, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 149 del 1° 7. 1972, pag. 61.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg)
		Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 713/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1973

che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 433/72 ⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco o greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso testo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero

candito è stato definito nel regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzione all'esportazione di zucchero ⁽⁶⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione secondo gli importi indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE, allo stato naturale e non denaturati, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1973.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 53 del 2. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 marzo 1973 che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

(u.c. / 100 kg)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	B. non denaturati :	
	I. zuccheri bianchi	—
	II. zuccheri greggi :	
	(a) zuccheri canditi	2,21 ⁽¹⁾
	(b) altri zuccheri greggi	—

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 714/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1973

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° aprile 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968⁽³⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che, per quanto riguarda le carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri;

considerando che per le conserve di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1082/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, che fissa i coefficienti che

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1973.

esprimono il tenore in carne delle conserve fabbricate con carni congelate⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 207/70⁽⁵⁾, e contenenti almeno 40 % di carne, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quelli concessi fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che l'articolo 92 dell'atto⁽⁶⁾ allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972⁽⁷⁾ prevede che le restituzioni all'esportazione dei nuovi Stati membri, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 805/68, siano corrette dell'incidenza della differenza dei dazi doganali applicabili ai prodotti a partire dai quali tali prodotti sono elaborati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1970, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg Peso netto		
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche : — per le esportazioni a destinazione della Svizzera	21,00 ⁽¹⁾		
		Irlanda	Regno Unito	Altri Stati membri
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina : — conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina : 1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso 2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso 3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso			
		10,91	4,95	18,75
		6,55	2,97	11,25
		4,36	1,98	7,50

⁽¹⁾ Per l'Irlanda e il Regno Unito l'importo della restituzione fissata deve essere diminuita dell'importo compensativo conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73 (GU n. L 25 del 30. 1. 1973).

REGOLAMENTO (CEE) N. 715/73 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1727/70, per quanto concerne la classificazione di talune varietà di tabacco in foglia e di tabacco in colli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1574/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 6, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2596/70 ⁽⁴⁾, ha determinato le modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio e provveduto, ai fini della compilazione delle tabelle di abbuoni e riduzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 727/70, a classificare per qualità le varietà del tabacco in foglia e del tabacco in colli ;

considerando che l'esperienza acquisita con i primi due raccolti soggetti all'organizzazione di mercato per il tabacco greggio ha mostrato che una descrizione unica per le varietà Burley I e Maryland ; che occorre pertanto procedere a una classificazione distinta di queste due varietà, in base alle qualità di

riferimento previste dai regolamenti (CEE) n. 805/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972 ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 2484/72 del Consiglio, del 29 novembre 1972 ⁽⁶⁾ che fissano i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i prezzi d'intervento derivati e le qualità di riferimento per il tabacco in foglia e il tabacco in colli applicabili al raccolto 1972 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2484/72 ha esteso la fissazione dei prezzi d'intervento derivati alle varietà di tabacco che figurano sotto i numeri 1, 2 e 3 ; che è quindi necessario procedere a una classificazione per qualità di tali varietà di tabacco in colli ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1727/70, il testo della classificazione delle varietà che figurano al n. 11 è sostituito dal testo seguente :

11. a) BURLEY I

Grado A Foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace ⁽¹⁾.

Grado B Foglie di varia sostanza, sane con qualche difetto di cura e di integrità e di colore disforme.

Grado C Foglie grossolane, a grana chiusa con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

11. b) MARYLAND

Grado A Foglie di sufficiente maturazione con qualche lieve difetto di cura, con varie sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossiccio abbastanza vivace.

Grado B Foglie di varia sostanza ma tendenti al leggero, sane con qualche difetto di cura e di integrità, di colore marrone-rossiccio anche disforme.

Grado C Foglie grossolane, anche con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, ma che comunque presentino i minimi requisiti per l'intervento.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 7. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 277 del 22. 12. 1970, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. L 269 del 30. 11. 1972, pag. 5.

Articolo 2

1. All'inizio dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1727/70 viene inserito il testo della classificazione delle varietà che figurano ai nn. 1, 2 e 3 :

1. BADISCHER GEUDERTHEIMER, FORCHHEIMER HAVANNA II C)**Gruppen (Primings)**

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro ; fermentazione normale.

Classe II Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro ; sono ammesse differenze di colorazione ; le foglie possono essere ultramature ai margini ; fermentazione normale.

Classe III Foglie non appartenenti alle classi I e II ; fermentazione normale.

Sandblatt (Lugs)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale.

Classe II Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro ; sono ammesse differenze di colorazione ; fermentazione normale.

Classe III Foglie non appartenenti alle classi I e II ; fermentazione normale.

Hauptgut (Leaves)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale ⁽¹⁾.

Classe II Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro ; sono ammesse differenze di colorazione ; fermentazione normale.

Classe III Foglie non appartenenti alle classi I e II ; fermentazione normale.

Obergut (Tips)

Foglie mature, di colore vario e fermentazione normale.

2. BADISCHER BURLEY E**Gruppen (Primings)**

Classe I Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro — bruno rossastro al bruno e fermentazione normale.

Classe II Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro ; sono ammesse differenze di colorazione ; le foglie possono essere ultramature ai margini ; fermentazione normale.

Classe III Foglie non appartenenti alle classi I e II ; fermentazione normale.

Sandblatt (Lugs)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro-bruno rossastro al bruno, di lunghezza uniforme e fermentazione normale.

Classe II Foglie mature, sane, sostanziose, aventi colore di base brunastro ; sono ammesse differenze di colorazione ; fermentazione normale.

Classe III Foglie non appartenenti alle classi I e II ; fermentazione normale.

Hauptgut (Leaves)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro-bruno rossastro al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale ⁽¹⁾.

Classe II Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro ; sono ammesse differenze di colorazione ; fermentazione normale.

Classe III Foglie non appartenenti alle classi I e II ; fermentazione normale.

Obergut (Tips)

Foglie mature, sane, di colore vario e fermentazione normale.

3. VIRGIN SCR

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo-giallo rosso al giallo brunastro e fermentazione normale ⁽¹⁾.

Classe II Foglie mature, sane, aventi colore di base giallo ; sono ammesse differenze di colorazione ; fermentazione normale.

Classe III Foglie non appartenenti alle classi I e II ; fermentazione normale.

2. Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1727/70, il testo della classificazione delle varietà che figurano al n. 11 è sostituito dal testo seguente :

11. a) BURLEY I

Grado A Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace ⁽¹⁾.

Grado B Foglie di varia sostanza, sane con qualche difetto di cura e di integrità o di colore disforme.

Grado C Foglie grossolane, a grana chiusa, con accentuati difetti di cura, d'integrità e di colore, purchè conservabili.

11. b) MARYLAND

Grado A Foglie di sufficiente maturazione con qualche lieve difetto di cura, con varie sfumature verdastre, comunque ben curate, di tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossiccio più o meno vivace.

Grado B Foglie di varia sostanza, ma tendenti al leggero, sane, con qualche difetto di cura e di integrità, di colore marrone-rossiccio anche disforme.

Grado C Foglie grossolane anche con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, purchè conservabili.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 716/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1973

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1728/70, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1574/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 6, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1728/70 della Commissione, del 25 agosto 1970 ⁽³⁾, ha fissato le tabelle di maggiorazioni e riduzioni per il tabacco in foglia e per il tabacco in colli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/73 ⁽⁴⁾ ha modificato la classificazione per qualità delle varietà di tabacco in foglia e di tabacco in colli, contenuta negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio ⁽⁵⁾; che occorre pertanto adeguare in conseguenza le tabelle di maggiorazioni e riduzioni;

considerando che, per l'acquisto all'intervento del tabacco in colli — il quale, prima che entrasse in vigore l'organizzazione comune dei mercati, fruiva di una garanzia di prezzo — le tabelle di maggiorazioni e riduzioni sono state fissate secondo le prassi allora vigenti e tenendo conto delle caratteristiche di utilizzazione, adattate alle esigenze della regolamentazione comunitaria; che uno studio approfondito dei dati forniti dall'esperienza consiglia di modificare le tabelle attualmente in vigore, onde lasciare agli organismi d'intervento un più ampio margine di valutazione delle caratteristiche di utilizzazione di tali tabacchi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1728/70, il testo corrispondente al numero 11 è sostituito dal testo seguente:

	Categoria A	Categoria B	Categoria C
11 a) Burley I	100 ⁽¹⁾	65	48
11 b) Maryland	100 ⁽¹⁾	65	48

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 7. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 18.

⁽⁴⁾ Vedasi pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5.

Articolo 2

1. All'inizio dell'allegato II, sezione A, del regolamento (CEE) n. 1728/70 viene inserito il testo seguente :

Numero progressivo	Varietà	Corona fogliare	Classi e numero indice rispetto alle qualità di riferimento		
			Classe I	Classe II	Classe III
1	a) Badischer Geudertheimer	Gruppen (Primings)	90	73	58
	b) Forchheimer Havanna II c	Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	109 100 (1) 67	88 82	71 70
2	Badischer Burley E	Gruppen (Primings)	114	89	56
		Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	122 100 (1) 50	98 77	76 59
3	Virgin SCR		100 (1)	57	22

2. Nell'allegato II, sezione A, del regolamento (CEE) n. 1728/70, il testo corrispondente al numero 11 è sostituito dal testo seguente :

	Categoria A	Categoria B	Categoria C
11 a) Burley I	100 (1)	65	48
11 b) Maryland	100 (1)	65	48

Articolo 3

Il testo dell'allegato II, sezione B, del regolamento (CEE) n. 1728/70 è sostituito dal testo accluso al presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
 François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

B. Abbuoni e riduzioni riferiti alle caratteristiche di utilizzazione (varietà da 10 a 18).

Percentuale del prezzo derivato, eventualmente previa applicazione del numero indice di cui all'allegato II — A.

Numero progressivo	Varietà	Combustibilità		Gusto		Aroma		Resa		Allestimento e conservazione	
		da	a	da	a	da	a	da	a	da	a
10	Bright	-3	+3	-4	+4	-2	+2	-3	+3	-3	+3
11	a) Burley I b) Maryland	-3	+3	-4	+4	-2	+2	-3	+3	-3	+3
12	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	-5	+5	-4	+4	-2	+2	-5	+5	-4	+4
13	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	-3	+3	-4	+4	-2	+2	-3	+3	-3	+3
14	Beneventano	-3	+3	-4	+4	-2	+2	-3	+3	-3	+3
15	Xanti-Yakà	-2	+2	-3	+3	-1	+1	-2	+2	-2	+2
16	Perustitza	-2	+2	-3	+3	-1	+1	-2	+2	-2	+2
17	Erzegovina e ibridi derivati	-2	+2	-3	+3	-1	+1	-2	+2	-2	+2
18	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	-3	+3	-4	+4	-2	+2	-3	+3	-3	+3

REGOLAMENTO (CEE) N. 717/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1973

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 266/73⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo

a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 266/73 ai prezzi di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 1° 2. 1973, pag. 52.

ALLEGATO

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :		
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110	13,85
	b) altri	0120	11,85
	II. altri :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 %	0130	11,85
	2. superiore a 4 %	0140	15,18
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 %	0150	10,85
2. superiore a 4 %	0160	14,18	
04.02	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %	0200	36,35
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	0300	76,90
	III. superiore a 45 %	0400	118,84
	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :		
	A. senza aggiunta di zuccheri :		
	I. Siero di latte	0500	5,30
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620	31,55
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	0720	68,70
3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820	70,70	
4. superiore a 29 %	0920	84,45	
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020	25,55	
2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1120	62,70	
3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	1220	64,70	
4. superiore a 29 %	1320	78,45	
III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :			
a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :			
1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	1420	15,47	
2. altri	1520	20,88	
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
1. inferiore o uguale a 45 %	1620	76,90	
2. superiore a 45 %	1720	118,84	

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del pr-lievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	<p>B. con aggiunta di zuccheri :</p> <p>I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>a) latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti » ⁽¹⁾, in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse ⁽²⁾ :</p> <p>1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %</p> <p>2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %</p> <p>3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %</p> <p>4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %</p> <p>b) altri :</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾</p> <p>bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾</p> <p>cc) superiore a 27 % ⁽³⁾</p> <p>2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾</p> <p>bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾</p> <p>cc) superiore a 27 % ⁽³⁾</p> <p>II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 45 % ⁽³⁾</p> <p>2. superiore a 45 % ⁽³⁾</p>	<p>1810</p> <p>1910</p> <p>2010</p> <p>2110</p> <p>2220</p> <p>2320</p> <p>2420</p> <p>2520</p> <p>2620</p> <p>2720</p> <p>2810</p> <p>2910</p> <p>3010</p>	<p>29,00</p> <p>33,00</p> <p>36,00</p> <p>38,00</p> <p>per kg 0,2555 ⁽⁹⁾</p> <p>per kg 0,6270 ⁽⁹⁾</p> <p>per kg 0,7845 ⁽⁹⁾</p> <p>per kg 0,2555 ⁽¹⁰⁾</p> <p>per kg 0,6270 ⁽¹⁰⁾</p> <p>per kg 0,7845 ⁽¹⁰⁾</p> <p>29,08</p> <p>per kg 0,7690 ⁽¹⁰⁾</p> <p>per kg 1,1884 ⁽¹⁰⁾</p>
04.03	<p>Burro :</p> <p>A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %</p> <p>B. altro</p>	<p>3110</p> <p>3210</p>	<p>139,81</p> <p>170,57</p>
04.04	<p>Formaggi e latticini :</p> <p>A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere :</p> <p>I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ⁽²⁾ :</p> <p>a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto :</p> <p>1. uguale o superiore a 142,58 u.c. ed inferiore a 162,58 u.c.</p> <p>2. uguale o superiore a 162,58 u.c.</p>	<p>3313</p> <p>3412</p>	<p>15,00</p> <p>78,97 ⁽¹¹⁾</p>

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.04 (seguito)	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 162,58 u.c. e inferiore a 190,58 u.c. per 100 kg peso netto	3513	15,00
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 190,58 u.c. per 100 kg peso netto	3611	78,97 ⁽¹¹⁾
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g ⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 210,58 u.c. per 100 kg peso netto	3711	78,97 ⁽¹¹⁾
	II. altri	3800	78,97
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽²⁾	3900	94,77 ⁽¹²⁾
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere	4000	40,95
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto ⁽⁷⁾ , di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽²⁾ :		
	a) inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	4111	30,00
	b) inferiore o uguale a 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il 6° restante	4211	31,00
	c) superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	4311	35,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	1. inferiore o uguale a 48 %	4410	69,70
	2. superiore a 48 %	4510	83,08
b) superiore a 36 %	4610	163,08	
E. altri			
I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :			
a) inferiore o uguale a 47 %	4710	94,77	

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	<p>b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :</p> <p>1. Cheddar, Chester</p> <p>2. Tilsit, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽²⁾ :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 48 %</p> <p>bb) superiore a 48 %</p> <p>3. Kashkaval ⁽²⁾</p> <p>4. Formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra ⁽²⁾</p> <p>5. altri</p> <p>c) superiore a 72 % :</p> <p>1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>2. altri</p> <p>II. non nominati :</p> <p>a) grattugiati od in polvere</p> <p>b) altri</p>	<p>4810</p> <p>4921</p> <p>5021</p> <p>5030</p> <p>5060</p> <p>5120</p> <p>5210</p> <p>5250</p> <p>5310</p> <p>5410</p>	<p>74,25</p> <p>65,89 ⁽¹³⁾</p> <p>65,89 ⁽¹⁴⁾</p> <p>65,89 ⁽¹⁵⁾</p> <p>65,89 ⁽¹⁵⁾</p> <p>65,89</p> <p>49,42</p> <p>145,89</p> <p>94,77</p> <p>145,89</p>
17.02	<p>Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>A. Lattosio e sciroppo di lattosio :</p> <p>II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro) ⁽¹⁶⁾</p>	5500	16,34
17.05	<p>Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :</p> <p>A. Lattosio e sciroppo di lattosio</p>	5600	16,34
23.07	<p>Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari ⁽⁸⁾ :</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %</p> <p>4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %</p>	<p>5700</p> <p>5800</p> <p>5900</p>	<p>21,16</p> <p>27,04</p> <p>25,59</p>

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
23.07 (seguito)	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :		
	1. 2. 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	6000	21,75
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	6100	27,04

Per le note da (1) a (8) vedere le note da (1) a (8) del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

(*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
- b) 6,00 u.c.
- c) 2,77 u.c.

(10) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
- b) 2,77 u.c.

(11) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. per 100 kg peso netto.

(12) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(13) Il prelievo è limitato a 44,90 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(14) Il prelievo è limitato a 64,90 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(15) Il prelievo è limitato a 44,90 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

(16) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

REGOLAMENTO (CEE) N. 718/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1973

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento ;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco ; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69 ⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio ;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo ; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base se tale

prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media ;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese ; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base ; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tale valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione ; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0586 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1973.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 13. 5. 1969, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 719/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1973

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 581/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/73 ⁽⁶⁾;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo

a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68 ⁽⁷⁾, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 ⁽⁸⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 581/73 modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 56 del 1. 3. 1973, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1973, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 marzo 1973 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in u.c./100 kg	
	Paesi terzi (salvo SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanza- nia, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.01 E I ⁽¹⁾	7,628	7,128
11.01 E II ⁽¹⁾	4,289	4,039
11.02 A V a) 1 ⁽¹⁾	1,031	0,531
11.02 A V a) 2 ⁽¹⁾	7,628	7,128
11.02 A V b) ⁽¹⁾	4,289	4,039
11.02 B II c) ⁽¹⁾	6,586	6,336
11.02 C V ⁽¹⁾	6,586	6,336
11.02 D V ⁽¹⁾	4,289	4,039
11.02 E II c) ⁽¹⁾	7,628	7,128
11.02 F V ⁽¹⁾	7,628	7,128
11.02 G II	3,470	2,970
11.06 B I	2,175	0,295
11.06 B II	8,076	6,196
11.08 A I	2,175	0,475
11.08 A IV	2,175	0,475
11.08 A V	2,175	0,238
17.02 B II a) ⁽²⁾	8,620	0,620
17.02 B II b) ⁽²⁾	5,975	0,475
17.05 B I	8,620	0,620
17.05 B II	5,975	0,475
23.03 A I	15,590	0,590

⁽¹⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,50 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02

⁽²⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

REGOLAMENTO (CEE) N. 720/73 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1973

che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 441/

73⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 692/73⁽⁵⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 441/73, gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 441/73, modificato, sono modificati come indicato negli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 25.⁽³⁾ GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 20. 2. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 26.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC)w.a./1000 kg.

No du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.07 B	—	14,33	34-00

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./100 rg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.01 H ⁽¹⁾	—	1,462	3-468
11.02 A VIII ⁽¹⁾	—	1,462	3-468
11.02 B I a) 4 ⁽¹⁾	—	2,006	4-760
11.02 B I b) 4 ⁽¹⁾	—	2,006	4-760
11.02 C VII ⁽¹⁾	—	2,006	4-760
11.02 D VII ⁽¹⁾	—	1,462	3-468
11.02 E I a) 4 ⁽¹⁾	—	1,462	3-468
11.02 E I b) 4 ⁽¹⁾	—	2,006	4-760
11.02 F VIII ⁽¹⁾	—	1,462	3-468

⁽¹⁾ Pour la distinction entre les produits des n°s 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

— une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,

— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

⁽¹⁾ Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har

— et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af torsubstansen,

— et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af torsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

⁽¹⁾ Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

-- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtsundertteilen,

-- einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 Gewichtsundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtsundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtsundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtsundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtsundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtsundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

- (¹) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
 - un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

- (¹) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die regelmatigertijd:
- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
 - een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste: 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

- (¹) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading No 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications:
- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
 - an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e) ⁽¹⁾ .
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b) :
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c) :
- b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c) :
- c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno per più o per tutti i lotti (articolo 16 c) :
- d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c) .
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d) :
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f) :
- b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f) :
- c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f) :
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g) :
- b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g) :
- c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g) :
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h) :
- b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h) :
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i) :
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j) :
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k) :
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l) :
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m) :
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29) :
14. Altre indicazioni .
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a) :

¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 9)

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a) ⁽¹⁾ :
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a) :
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a) ;
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a) ;
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a) ;
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a) :
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a) :
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a) :
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)) ;
b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)) ;
c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)) :
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)) :
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)) :
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)) :
10. Altre indicazioni :
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)) :

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Autobahndirektion München, 8 München 2, Seidlstr. 9-11.
 - b) Autobahndirektion München, 8 München 2, Seidlstr. 9, stanza 105 ;
 - c) Lingua tedesca.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili — Parte A — (VOB/A).
3. a) BAB A 99 « Autobahnring München », tratto orientale ;
 - b) Lavori di costruzione del manto stradale nel lotto D 2/3 lungo circa 11,6 km, dal km 23,000 fino al km 34,600.
Prestazioni :
 - 10 000 m³ : movimento di terre vegetali,
 - 460 000 m² : manto di superficie bituminoso (7,5 cm),
 - 460 000 m² : mattonelle di asfalto (4,0 cm),
 - 160 000 m² : calcestruzzo asfaltico (3,5 cm),
 - 295 000 m² : asfalto da colata (3,5 cm).
4. Ultimazione dei lavori entro novembre 1973.
5. a) Autobahndirektion München, 8 München 2, Diensträume Dachauer Str. 17/4, stanza 45 ;
 - b) L'invio della documentazione relativa al bando ha luogo fra il 7 marzo 1973 e il 21 marzo 1973 ;
 - c) Si può entrare in possesso della documentazione relativa al bando soltanto previo versamento di 80 DM sul conto corr. post. München n. 9016, con indicazione delle finalità del versamento. La somma versata non verrà restituita.
6. a) Le offerte, munite di firma giuridicamente vincolante, devono essere inviate in busta chiusa e non affrancata, con la dicitura : « Offerta per A 99, lotto D 2/3 » entro il termine di apertura del 28 marzo 1973, ore 11 antimeridiane ;
 - b) Autobahndirektion München, 8 München 2, Seidlstr. 9, stanza 105 ;
 - c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatarì ;
 - b) 28 marzo 1973 ore 11 antimeridiane, Autobahndirektion München, 8 München 2, Seidlstr. 9.
8. Garanzia di esecuzione pari al 5 % dell'importo del contratto. Si accettano esclusivamente garanzie in solido di una società assicuratrice di credito o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Il pagamento di acconti e il saldo avvengono a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili — Parte B (VOB/B) in concomitanza con la ZVStA Art. 13 e con le condizioni speciali di appalto, artt. 7 e 8.
- 10.
11. Si rimanda al § 25.2 della VOB/A.
I lavori edili eseguiti negli ultimi 3 anni devono essere comparabili alle prestazioni previste dal bando per quanto concerne sia il volume che i termini di esecuzione e le esigenze tecniche.
12. 10 maggio 1973.
13. Viene prescelta — con riserva relativa ai mezzi disponibili — a norma del § 25 VOB/A, quell'offerta che appare la più vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico.
14. Non avrà luogo alcuna visita al cantiere di lavoro.
15. 27 febbraio 1973.

Procedura aperta

1. Finanzbauamt Nürnberg, 85 Nürnberg, Sandstr. 20.
 - a) lingua tedesca.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili — parte A — (VOB/A).
3. a) Heidenheim/Mfr.
 - b) Costruzione installazioni guarnigione Heidenheim (poligono di tiro, piccolo poligono di tiro — deposito munizioni e vie d'accesso). Lavori in terra, di drenaggio, di costruzione di strade, di muratura e in cemento armato

Prestazioni:

— Disboscamento:	circa 22 ha,
— Movimento di terra:	circa 50 000 m ³ ,
— Condotture di drenaggio:	circa 5 000 m,
— Lavori in terre vegetali:	circa 20 000 m ³ ,
— Lavori in calcestruzzo e cemento armato:	circa 4 000 m ³ ,
— Lavori stradali e manto bituminoso:	circa 20 000 m ² ;
 - c) Non si preve una ripartizione dell'appalto in lotti separati.
4. Inizio dei lavori: metà di maggio 1973.

Termine di ultimazione dei lavori: 480 giornate lavorative.
5. a) Finanzbauamt Nürnberg, Sandstr. 20, Abhofach (Stanza 524);
 - b) Può venir fatta richiesta della documentazione relativa al bando tra il 12 marzo 1973 e il 23 marzo 1973;
 - c) Il versamento della somma di 50 DM deve essere effettuato presso la Finanzkasse Nürnberg/Ost, 85 Nürnberg, Sandstr. 20, durante l'orario di apertura al pubblico (8,00 — 11,30), oppure sul conto corrente postale della medesima presso il Postscheckamt Nürnberg — Conto n. 8 700. Al momento della richiesta o del ritiro della documentazione si deve esibire la ricevuta del versamento.
6. a) 13 aprile 1973, ore 10 antimeridiane;
 - b) Finanzbauamt Nürnberg, Sandstr. secondo piano, stanza 524;
 - c) lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari;
 - b) 13 aprile 1973, ore 10 antimeridiane.
8. Garanzia di esecuzione del contratto: 10%.

Cauzione: 3%.

Vengono accettate esclusivamente garanzie di una società assicuratrice di credito o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Il pagamento degli acconti ed il saldo avvengono a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili — Parte B — (VOB/B).
- 10.
11. a) Fatturato dell'offerente, negli ultimi tre esercizi, relativo a prestazioni edili o altre prestazioni comparabili alle prestazioni previste dal bando, inclusa la partecipazione a consorzi o insieme ad altri offerenti.

I lavori edili eseguiti negli ultimi tre anni devono essere comparabili alle prestazioni previste dal bando per quanto concerne sia il volume che i termini di esecuzione e le esigenze tecniche (Referenze);

 - b) Entità delle forze di lavoro, suddivise in categorie professionali, impiegate in media ogni anno nel corso degli ultimi tre esercizi;
 - c) Attrezzatura tecnica a disposizione dell'offerente per l'esecuzione delle prestazioni previste dal bando;
 - d) Iscrizione al registro professione nella sede o domicilio dell'offerente.
12. 14 maggio 1973.
13. Viene prescelta, a norma del § 25 VOB/A, quell'offerta che appare la più vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico.
14. Finanzbauamt Nürnberg, Sandstr. 20, stanza 402, Tel. Nbg. 2 02 94 18.
15. 2 marzo 1972.

Procedura ristretta

1. Wasser- und Schiffsamt, 41 Duisburg-Meiderich, Emmericher Str. 201.
 2. Procedura ristretta.
 3. a) Herne/Westfalia ;
b) Costruzione di un sifone, all'incirca 15 metri sotto l'attuale pelo d'acqua del canale Rhein-Herne, con 3 condotti tubolari di cemento armato e di calcestruzzo a colata centrifuga (2 del Ø di 2,75 m ed 1 del Ø di 1,60 m). Lunghezza di ciascun condotto tubolare = 170 m. Un tratto di 135 m per ciascun condotto tubolare viene realizzato con il procedimento di avanzamento a spinta eventualmente ad aria compressa (alla profondità in cui avviene l'avanzamento il terreno è di categoria 2,27 — 2,28). Fanno parte della costruzione del sifone inoltre la realizzazione delle necessarie opere murarie (imbocco ed uscita) in cemento armato nonché l'affondamento di circa 1 000 m³ di palancole e l'esecuzione di tutti i necessari lavori in terra.
 4. 20 mesi.
 - 5.
 6. a) 19 marzo 1973 ;
b) Wasser- und Schiffsamt, 41 Duisburg-Meiderich, Emmericher Str. 201 ;
c) lingua tedesca.
 7. 2 aprile 1973.
 8. Documentazione secondo articolo 25a), c) e articolo 26 a), b), c) della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (n. L 185 del 16. 8. 1971).
 9. Importo dell'offerta, indicazioni fornite al punto 8 ed eventualmente proposte particolari presentate.
 - 10.
 11. 2 marzo 1973.
-